

COSTITUZIONE E LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL CONDOMINIO

Corte di Cassazione, sez. II, 19 febbraio 2004, n. 3257

Il condominio di edifici si costituisce *ipso iure* nel momento in cui si realizza il frazionamento dell'edificio da parte dell'unico originario proprietario *pro indiviso*, con la vendita in proprietà esclusiva, ad uno o più soggetti diversi, di piani o porzioni di piano. Da quel momento in poi sussiste la legittimazione attiva del condominio, e per esso del suo amministratore, in tutte le controversie che abbiano ad oggetto la rivendica di parti comuni.